

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI
FRONTIERA AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 12/2005**

**APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI FRONTIERA N. 23 DEL 15.11.2016**

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri preventivi, obbligatori, non vincolanti, che si esprime su questioni in materia del paesaggio nei territori dei Comuni di Uggiate-Trevano, Bizzarone, Ronago e Faloppio.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:

- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- gli interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio;
- ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:

- sul Piano di Governo del Territorio e sulle varianti allo stesso;
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- sui Programmi Integrati di Intervento, nonché altri Piani Attuativi;

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché diplomati in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado in una delle materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agronomiche e forestali.

6. I candidati dovranno possedere:

- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta dell'Unione dei Comuni sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

2. Con tale atto di nomina viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.
6. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
7. Si intendono inoltre qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.
8. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui ai precedenti punti.
9. Il rinnovo dei componenti la Commissione per il Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
3. L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax.
4. Il termine di cui al precedente comma 3 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.
5. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.
6. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa. (Presidente, e due membri della Commissione).
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente. Il Segretario è nominato nella deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni con cui vengono nominati i componenti la Commissione.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti e dal segretario della stessa. Devono essere altresì sottoscritti dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti tutti gli elaborati progettuali.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre le successive sedute utili, garantendo il rispetto dei termini di legge precritti.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, la compatibilità e la congruità con gli indirizzi, criteri, misure prescrittive e norme contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

3. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. La Commissione può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione per il Paesaggio.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.

ART. 13 - ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI FINALI

1. A seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione dei Comuni da parte della Regione Lombardia, i membri esperti in materia di tutela paesistico-ambientale individuati e nominati quali membri della Commissione Edilizia, nonché i membri delle Commissioni per il Paesaggio esistenti nei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni, cessano la propria operatività

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione dei Comuni Terre di Frontiera da parte della Regione Lombardia.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on line dei Comuni appartenenti all'Unione per quindici giorni consecutivi.

3. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web dei Comuni appartenenti all'Unione.